



Reggio Emilia
città
delle persone



COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA

Reggio Emilia, 27/10/2022

All'Attenzione

del Sindaco Luca Vecchi e dell'Assessore Lanfranco de Franco

INTERPELLANZA circa sentenza della Corte Costituzionale che sancisce l'illegittimità dell'articolo 13, Comma 2 del Decreto legge N. 201 del 06 dicembre 2011 e successive modifiche

PREMESSO CHE:

-CON SENTENZA N. 209 DEL 12.09.2022, DEPOSITATA E PUBBLICATA IN G.U. IL GIORNO 13.10.2022 LA CORTE COSTITUZIONALE HA EMESSO SENTENZA CON LA QUALE

"1) DICHIARA L'ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELL'ART.13, COMMA 2, QUARTO PERIODO, DEL DECRETO LEGGE 6 DICEMBRE 2011, N.201 (disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici) convertito con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n.214, come modificato dall'art. 1 comma 707, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (Legge di stabilità 2014)" nella parte che stabilisce: " per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente" anziché disporre: "per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente"

omissis:

2) omissis

3) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 (Norme sulla Costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, quarto periodo, del d.l. n. 201, come convertito, e successivamente modificato dall'art. 1, comma 707, lettera b), della legge n. 147 del 2013;

4) omissis

5) omissis

6) omissis

La Corte dichiara inoltre nel testo della sentenza, punto 4:

" Nel nostro ordinamento costituzionale non possono trovare cittadinanza misure fiscali strutturate in modo di penalizzare coloro che, così formalizzando il proprio rapporto, decidono di unirsi in matrimonio o costituire una unione civile"

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta il 12 settembre 2022.

VALUTATO CHE:

Il Comune di Reggio Emilia ha interpretato la norma, ora cassata, con la quale i coniugi possessori di due immobili nei quale avevano individualmente e liberamente trasferito la propria residenza anagrafica, peraltro non vietato da nessuna norma, in modo letterale, riconoscendo ad uno solo dei coniugi il diritto all'esenzione "prima casa" disconoscendo all'altro lo stesso diritto;

CONSIDERATO CHE:

La sentenza della Corte Costituzionale ha riconosciuto l'incostituzionalità (con ampie considerazioni) delle norme sopra indicate in quanto violano gli articoli 3, 31 e 53 della Costituzione;

Che il Comune di Reggio Emilia, Ufficio Tributi ha disconosciuto e disconosce - per i coniugi ancorché non separati e residenti in due immobili diversi – il diritto di esenzione dal pagamento dell'imposta I.M.U.- per uno gli immobili utilizzati come prima abitazione,

Che si sono create nel tempo situazioni di contenzioso con alcuni dei propri cittadini;

INTERPELLA IL SINDACO E L'ASSESSORE COMPETENTE CIRCA I SEGUENTI QUESITI:

- **COME INTENDE APPLICARE, CONSEGUENTEMENTE ALLA CENSURA DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE, LE NORME RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DELL' I.M.U. ANCHE ALLA LUCE DELLA SECONDA RATA DI PROSSIMA SCADENZA, ANCHE AL FINE DI CONSENTIRE LA PREDISPOSIZIONE DEI PROGRAMMI INFORMATICI DI COMPILAZIONE DELLA MODULISTICA?**
- **LA SITUAZIONE COMPLESSIVA DI EVENTUALI CONTENZIOSI, ANCORA APERTI, CON I PROPRI CITTADINI;**
- **L'ENTITA' ECONOMICA DEL FENOMENO IN TERMINI DI NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI E DELL'IMPORTO COMPLESSIVO RICHiesto (COMPRESI GLI ANNI DAL 2017 AL 2022 SUDDIVISI PER ANNUALITA' E PER IMPORTO);**
- **CHE IMPATTO AVRA', PER IL BILANCIO DEL COMUNE, SIA PER GLI ANNI PREGRESSI (DAL 2017), SIA PER IL 2022 E PER GLI ANNI SUCCESSIVI IL MANCATO INTROITO DERIVANTE DALL'INTERPRETAZIONE, ORA INCOSTITUZIONALE, DELLE NORME, CONSIDERATO CHE SI POTREBBERO VERIFICARE ANCHE RICHIESTE DI RIMBORSO DA PARTE DI CITTADINI CHE SI SONO ADEGUATI SPONTANEAMENTE ALLE NORME?**
- **VORRA' L'AMMINISTRAZIONE RINUNCIARE SPONTANEAMENTE AGLI EVENTUALI CONTENZIOSI TUTTORA IN CORSO O RESISTERA' IN GIUDIZIO?**

IL Consigliere Comunale

Fabrizio Aguzzoli (Coalizione Civica)